

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 16

del 02.02.2007

O G G E T T O

Tribunale di Molfetta. Atto di citazione ad istanza del Sig. Bellifemine Vito c/ Comune di Molfetta per risarcimento danni derivati dal sinistro verificatosi il giorno 11.7.2004. Costituzione in giudizio. Conferimento incarico a legale.

L'anno duemilasette, il giorno due del mese di febbraio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
MINUTO	Carmela	- ASSESSORE	- Presente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Presente
CORRIERI	Domenico	- ASSESSORE	- Assente
CARABELLESE	Doriana	- ASSESSORE	- Presente
IURILLI	Pierangelo	- ASSESSORE	- Presente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Azzollini Antonio – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Michele CAMERO.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

In data 22.12.2006 è stato notificato atto di citazione dinanzi al Tribunale di Molfetta promosso dal Sig. Bellifemine Vito (Vigile Urbano) per sentire condannare l'Ente al risarcimento dei danni quantificati in € 24.915,08 per il sinistro stradale avvenuto il giorno 11.07.2004 alle ore 09,15 lungo la Via Berlinguer quando l'attore a bordo di uno scooter Piaggio Sfera cadeva a causa di una buca assunta come non visibile per il transito di una doppia colonna di veicoli che ostacolava la visibilità;

Ritiene l'Ufficio che l'istanza risarcitoria vada rigettata sia perché l'incidente è avvenuto in pieno giorno, in condizioni cioè ottimali di visibilità di visibilità tali che la buca poteva essere evitata con normale ordinaria diligenza, sia perché se davvero l'attore viaggiava alla velocità e alla distanza dagli altri veicoli che precedevano come imposta dal Codice della Strada in zona urbana avrebbe potuto accorgersi per tempo della buca, sia perché il "*quantum*" della domanda giudiziale si appalesa abnorme e ingiustificato rispetto alla ricostruzione della dinamica fatta dallo stesso attore;

Vista la determinazione dirigenziale n. 7 in data 22.01.2007 del prefato funzionario dell'U.A. Affari Legali che, esprimendosi in ordine alla valutazione di natura tecnica in merito al ricorso de quo (giusta provvedimento n. 11747 dell'11.03.05 del Dirigente del Settore AA.GG.), propone la costituzione in giudizio per le suesposte considerazioni, riservando alla competenza della Giunta Comunale la discrezionalità amministrativa in materia e la nomina del legale di fiducia;

Ritenuto, risultando per le motivazioni ut supra non attribuibile all'Ente la responsabilità dell'accaduto, di costituirsi nel giudizio instaurato dal Sig. Bellifemine Vito, al fine di far valere le ragioni tutte del Comune stesso e, a tal fine, di affidare la difesa processuale all'Avv. Tonia Pagliaro, da Andria;

Visto l'art. 2 del D.L. 04.07.2006 n. 223 convertito con modificazioni con la Legge 04.08.2006 n. 248;

Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile dell'Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica, in quanto sul presente provvedimento non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;

Visto l'art. 48 del T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

Per le ragioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di conferire l'incarico - con ogni più ampia facoltà al riguardo - all'Avv. Tonia Pagliaro, con studio in Andria, alla Via Vittorio Veneto n. 58, per la rappresentanza e difesa dell'Ente nel giudizio civile instaurato dinanzi al Tribunale di Trani – Sezione Distaccata di Molfetta dal Sig. Bellifemine Vito c/ il Comune di Molfetta, meglio descritto in premessa.
- 2) Di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio dell'Ente nel contenzioso di cui trattasi e la procura ad litem al professionista incaricato, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL..
- 3) Di demandare al Responsabile dell'U.A. Affari Legali la trattazione con l'avvocato incaricato dell'onorario da riconoscere, in relazione alla innovazione introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 223/06 conv. con la L. 248/06 che ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali ed intellettuali, l'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime.
- 4) Di demandare, altresì, al Responsabile dell'U.A. Affari Legali la predisposizione del provvedimento di liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato.
- 5) Di stabilire l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa.
- 6) Di stabilire che in relazione al rapporto professionale, come instaurato con il presente provvedimento amministrativo d'incarico, limitato alla fase della lite per la quale lo stesso è conferito, il professionista oltre alle prestazioni attinenti alla tipologia della lite, è tenuto ad osservare il codice di comportamento d'etica professionale, con particolare riguardo ai conflitti d'interesse con l'Ente. Il professionista è tenuto, altresì, a redigere, prima della resistenza alla lite, apposita relazione giuridico esplicativa dalla quale risultino evidenziate le ragioni per le quali si procede. Analoga relazione dovrà essere redatta a chiusura della lite, con la emissione del provvedimento del Giudice. In tale relazione dovranno essere esplicitate le ragioni che motivano la eventuale necessità o opportunità di procedere alla fase successiva (impugnazione). Inoltre il professionista si impegna a comunicare periodicamente, in forma scritta, gli sviluppi del procedimento.
- 7) Di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 8) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza.